

Alla c.a.

- Prof. Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri

e per conoscenza:

- Dott. Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Dott. Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica

- Dott. Giancarlo Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Monza, Roma, 31 maggio 2022

Oggetto: Prelievi su presunti extraprofitti del settore energetico e dell'elettricità da fonti rinnovabili

Signor Presidente,

le scrivono due associazioni ampiamente rappresentative di fotovoltaico ed eolico, le due rinnovabili che, secondo il Governo, avranno il peso più rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e riduzione dei prezzi dell'energia.

Le misure adottate dal suo Governo per raccogliere risorse a carico dei soggetti della filiera dell'energia, da utilizzare per mitigare gli effetti del caro-energia e della crisi ucraina, ci sembrano inique, mal congegnate e suscettibili di colpire soggetti che non hanno avuto extraprofitti.

Ci riferiamo, più precisamente:

- all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- all'articolo 37 del decreto-legge 21/2022, convertito dalla legge 51/2022, come modificato dall'articolo 55 del DL 50/2022, in fase di conversione.

La prima disposizione impone un cap ai ricavi derivanti dalla immissione in rete di elettricità da fonti rinnovabili, con la presunzione di stabilire quale sia il giusto ricavo a prescindere dai piani di investimento e che inoltre arreca un danno enorme a migliaia di piccole e medie imprese, anche del settore agricolo, che hanno investito in impianti da fonti rinnovabili.

A tal proposito è importante chiarire che i business plan degli impianti fotovoltaici ed eolici realizzati prima del 2013 prevedevano come voci di ricavi, oltre all'incentivo, prezzi di vendita energia superiori a 100 euro/MWh, per considerare e coprire quindi investimenti e costi di impianto più alti di quelli attuali. Dal 2014 in avanti, tra l'altro proprio grazie al contributo determinante degli stessi impianti eolici e fotovoltaici, il prezzo dell'energia è stato sempre molto al di sotto di questo valore. Se poi aggiungiamo lo Spalma-incentivi del Governo Renzi del 2014, che nella maggior parte dei casi ha visto una riduzione delle tariffe dell'8%, si capisce perché molti impianti fotovoltaici ed eolici riescono appena a coprire i costi di finanziamenti e leasing, azzerando o quasi i rendimenti sugli investimenti effettuati. Il cap a circa 60 euro/MWh toglie la possibilità a chi ha investito nell'eolico e nel fotovoltaico di registrare ritorni accettabili e arreca un danno enorme alle migliaia di imprese che si sono dotate di impianti di autoproduzione, costrette a cedere le eccedenze a prezzo cappato e a soddisfare i fabbisogni aggiuntivi acquistando elettricità sul mercato a prezzo pieno.

Le facciamo notare come, a fronte della proposta italiana di imporre un cap europeo ai prezzi energetici, questo cap (solo alle rinnovabili!) è finora l'unico introdotto nel nostro Paese, peraltro in difformità rispetto alle raccomandazioni europee.

La seconda disposizione colpisce il settore energetico in generale (con il risultato di colpire due volte gli stessi soggetti e cioè i produttori da fonti rinnovabili), con un meccanismo che non è affatto sicuro incida sui soggetti che hanno ottenuto effettivi extraprofitti dalla vendita dell'energia, perché tra l'altro potrebbero essere colpite anche operazioni straordinarie completamente estranee alla vendita dell'energia.

Signor Presidente, siamo consapevoli della necessità che, in questa fase, chi guadagna di più debba dare il proprio contributo per aiutare chi più sta soffrendo a causa della crisi, ma ci sembra che le modalità prescelte dal Governo sparino nel mucchio, penalizzando in particolar modo il settore delle fonti rinnovabili che, per altro verso, Lei stesso giustamente sostiene vada sviluppato rapidamente proprio per dare risposta al caro energia.

Ci chiediamo dunque per quale ragione non si proceda incidendo sui veri extraprofitti, ben desumibili dai bilanci consuntivi delle imprese, che tra l'altro sono in gran parte approvati proprio in questo periodo dell'anno, evitando criteri complicati, incerti e pure di dubbia efficacia, rispetto agli obiettivi di raccolta fondi. Ci riferiamo non ai profitti, ma ai maggiori profitti conseguiti, ad esempio, nel 2021 rispetto al 2019 (tenendo fuori l'anno 2020 a causa del Covid). E osiamo anche pensare che sia equo che una siffatta misura riguardi tutti gli operatori economici e non solo quelli dell'energia, sia per ragioni di equità, sia per una maggiore solidità della norma in caso di ricorsi alla Corte Costituzionale.

Questo sì, signor Presidente, sarebbe un vero contributo di solidarietà: chi ha guadagnato di più in una fase di crisi fornisce aiuto a chi più ne soffre. E, effetto non trascurabile, si restituirebbe fiducia agli investitori del settore rinnovabili, fiducia senza la quale il perseguimento degli obiettivi, ulteriormente incrementati dalla proposta comunitaria RepowerEU, sarebbe illusorio.

Signor Presidente, togliere il 100% dei supposti extraprofiti alle rinnovabili, mentre si limita al 25% il prelievo alle altre fonti è un'evidente scorrettezza a danno delle rinnovabili e a protezione in gran parte del settore fossile.

Siamo ancora in tempo per rimediare: Le alleghiamo una nota di dettaglio sul tema e una proposta normativa, che certamente i suoi uffici e quelli dei Ministeri in copia sapranno perfezionare.

Simone Togni



Presidente ANEV

Paolo Rocco Viscontini



Presidente Italia Solare

ALLEGATO alla nota per il Presidente Mario Draghi

CRITICITA' E PROPOSTE SU

ARTICOLO 37 DEL DL 21/2022, CONVERTITO DALLA LEGGE 51/2022,

E

ARTICOLO 15-BIS DEL DL 4/2022, CONVERTITO DALLA LEGGE 25/2022

Per fronteggiare l'incremento dei costi energetici, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti per aiutare famiglie e imprese. Per quanto di interesse di questa nota, si pone l'attenzione su due norme specifiche:

- a) Articolo 37 del decreto-legge 21/2022, convertito dalla legge 51/2022, come modificato dall'articolo 55 del DL 50/2022, in fase di conversione (di seguito: articolo 37 del DL 22/2022);
- b) Articolo 15-bis del decreto-legge 4/2022, convertito dalla legge 25/2022 (di seguito: articolo 15-bis del DL 4/2022).

1. Criticità dell'articolo 37 del DL 21/2022

L'articolo 37 del DL 21/2022, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, istituisce, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, importazione per la successiva rivendita di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato gli stessi beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25 % nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000.

Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 %.

Seppure né il decreto-legge né la relazione illustrativa esplicitino l'intento di colpire extraprofiti, l'utilizzo del termine "contributo solidaristico" lascia intendere che la norma è finalizzata a bilanciare i negativi effetti sui consumatori agendo sugli effetti (positivi) per le imprese chiamate a versare detto contributo.

E tuttavia il meccanismo utilizzato appare gravato da molti problemi. Prescindendo dalle questioni di possibili incostituzionalità (per la similitudine con l'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 112/2008, oggetto di censure della Corte costituzionale), qui si rimarca un aspetto di merito: la base imponibile individuata per l'applicazione del contributo di solidarietà appare inadeguata a individuare extraprofiti, e anche solo profitti. Infatti, questa base imponibile non consente di considerare oneri sostenuti dalle imprese, o entrate, non rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, quali ad esempio spese di personale e, ancor più in quanto pertinenti, i saldi connessi ai derivati finanziari che le stesse imprese utilizzano per la copertura delle oscillazioni dei prezzi.

Allo stesso modo, non sono considerate operazioni straordinarie, sia attive che passive, che possono essere occorse nei due periodi presi in considerazione.

Il probabile risultato è che le imprese saranno chiamate a versare, o a non versare, il contributo straordinario a prescindere dall'effettivo risultato economico.

2. Criticità dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/2022

Questa norma si applica all'energia immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010. Si fa eccezione per l'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 % rispetto a prezzi di riferimento, indicati nello stesso decreto-legge, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

I prezzi di riferimento appena citati sono alla base dell'intervento: tali prezzi sono ritenuti "equa" entrata per i produttori: sicché il meccanismo è disegnato per assicurare agli stessi produttori tale equa entrata, con restituzione al GSE delle entrate supplementari, destinate a un fondo per la riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali di sistema elettrico, pagati dai consumatori di elettricità. Il meccanismo si applica dal 1° febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Le criticità di questa norma sono molteplici: una prima è la pretesa del Governo di stabilire quale sia l'entrata equa per i produttori, pretesa che, nel caso fosse fondata, andrebbe eventualmente apportata a tutti i settori, per lo meno del settore energetico.

Una seconda criticità riguarda il fatto che questa norma sottrae ai produttori da fonti rinnovabili il 100% dei presunti extraprofitti mentre la norma dell'articolo 37, di interesse di tutti i produttori energetici, stabilisce un contributo del 25%, peraltro mal congegnato come detto sopra, nonostante gli ambiziosi obiettivi del Governo sulle rinnovabili, anche per l'importante apporto che possono fornire in termini di contenimento dei costi energetici e di riduzione della dipendenza energetica. Peraltro, in principio i soggetti interessati dall'articolo 15-bis possono ricadere anche nel campo di applicazione dell'articolo 37 del DL 21/2022.

Infine, non meno rilevante, sta il fatto che la norma è del tutto incoerente con le raccomandazioni dell'Unione Europea, che con la comunicazione "Azione congiunta europea per un'energia più accessibile, sicura e sostenibile" dell'8 marzo ha individuato una serie di misure per affrontare il caro-energia, tra le quali più accentuate politiche a sostegno delle rinnovabili, politiche che evidentemente rischiano di essere scarsamente efficaci se viene a mancare la fiducia degli investitori a causa di inopinate misure come quella in questione. Infine, aspetto apparentemente formale ma a ben vedere di sostanza, il documento comunitario, nel discutere di possibili misure che colpiscano gli extraprofitti del settore energetico, mette l'accento sulla necessità che gli interventi degli Stati membri finalizzati a prelievo straordinari sugli extraprofitti non facciano distinzioni tra fonti (rinnovabili e no).

Anche in questo caso si tralasciano possibili profili di incostituzionalità.

3. Ipotesi di intervento per superare le criticità

Un possibile rimedio alle criticità sopra esposte consiste nell'abrogare i due articoli con contestuale introduzione di una norma che introduca un contributo di solidarietà che colpisca effettivi sovraprofitti. Ciò sembra possibile prendendo a riferimento come base imponibile il maggior utile netto risultante dal bilancio consuntivo 2021 (si ricorda che l'impennata dei prezzi energetici è iniziata nel secondo semestre 2021) rispetto a quello risultante dal bilancio consuntivo 2019 (evitando l'anno 2020 a causa del Covid).

I soggetti incisi possono essere gli stessi individuati dall'articolo 37 del DL 21/2022, eventualmente stabilendo delle soglie minime di fatturato e maggior utile netto.

La certezza di ottenere il gettito necessario a sostituire quanto previsto dall'articolo 37 del DL 21/2022 e dall'articolo 15-bis del DL 4/2022 potrebbe essere ottenuto con una azione

in due fasi: nella prima si stabilisce che il contributo di solidarietà è costituito da una anche modesta percentuale dei maggiori utili: questa percentuale sarebbe indicata nella norma. Con la stessa norma si dà delega al Mef affinché, laddove la percentuale indicata in norma si riveli, in fase di applicazione, insufficiente, lo stesso Mef la adegui conseguentemente, con obbligo dei soggetti incisi a versare il saldo dovuto.

Una norma così congegnata, che peraltro potrebbe essere estesa a tutti i settori produttivi, sembrerebbe agevolmente replicabile anche successivamente, nel non auspicabile caso ce ne fosse la necessità.

In allegato A una bozza di possibile norma attuativa dell'ipotesi appena illustrata.

Allegato A

Articolo XXX

(Misure in materia di extraprofitti)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate un contributo di solidarietà pari al X% del maggior utile netto conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il XXXX/2022.
2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 10, sono tenuti al versamento i soggetti che:
 - a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un totale di ricavi superiore a 10 ML€ e un utile netto superiore a 1 ML€;
 - b) operano, da data antecedente al 1 gennaio 2019, nei seguenti settori:
 - b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
 - b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
 - b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica;
 - b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione del gas naturale.
3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto allorché, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:
 - a) il totale dei ricavi è superiore di oltre il 20%, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili; e
 - b) l'utile netto è superiore di oltre il 20%.
4. Entro il YYY/2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto del versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro ZZZ/2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.
6. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il WWW/2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4. Entro i medesimi termini, la stessa

Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di volume dei ricavi e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti, e i dati sul gettito connesso all'applicazione del contributo di cui al comma 1. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10% del totale dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto, incluso quello ai sensi del comma 9, è comminata una sanzione pari a al 150% del contributo dovuto oltre a interessi.

8. Il gettito del contributo di cui al comma 1 è destinato alle finalità di cui all'articolo 37 del decreto legge 22/2022, in misura non inferiore a quella indicata ai fini della copertura di quanto stabilito all'articolo 38, comma 2, lettera a), dello stesso decreto legge, **NONCHE' ALLE FINALITA' DI CUI...** e, in misura pari a 1,5 MLD€, alle finalità di cui all'articolo 15-bis del decreto legge 4/2022, convertito dalla legge 25/2022.

9. Qualora il gettito del contributo conseguente alla percentuale del X% sia inferiore a quanto previsto per le finalità richiamate al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto stabilisce una nuova percentuale, aggiuntiva al contributo di solidarietà di cui al comma 1, in misura idonea a coprire interamente la copertura e le finalità previste al comma 8. Con il medesimo decreto sono indicate modalità e termini del versamento supplementare a carico dei soggetti ricadenti nel campo di applicazione dei commi 2 e 3.

10. Sono abrogati:

- a) l'articolo 37 del decreto-legge 21/2022, convertito dalla legge XXXX/2022;
- b) l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/2022, convertito dalla legge 25/2022.